

## **FAQ – Bando “Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici – contratti di appalto” –Aggiornamento 22 gennaio 2024**

### **1. Azione II.2i.1 e Azione II.2ii.1**

#### **FAQ 1.1**

**Domanda:** *Ai sensi del par. 2.4.1 del Bando “la determinazione dei costi per i lavori dovrà essere stimata secondo il prezzario regionale di riferimento o, in caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un dato nel prezzario, il relativo prezzo, come da prassi per gli interventi infrastrutturali pubblici, verrà determinato mediante analisi in conformità alla normativa vigente.” Siccome tra le “prassi per gli interventi pubblici” in ambito delle detrazioni di imposte sono stati inclusi, quale riferimento, i prezzari pubblicati dal DEI-Tipografia del Genio Civile, si chiede se tali riferimenti di prezzi possono anche essere adottati, senza ricorrere alla stesura di analisi prezzi, per la determinazione dei costi sopra richiamati.*

**Risposta:** Il Bando richiede espressamente di utilizzare il prezzario regionale di riferimento o analisi prezzi effettuata in conformità alla normativa vigente. Non è contemplata la possibilità di utilizzare il prezzario DEI.

#### **FAQ 1.2**

**Domanda:** *E’ ammissibile a contributo un intervento di efficientamento energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili presso un edificio, di proprietà comunale, e utilizzato come punto di ristoro? Il fabbricato è dato in gestione.*

**Risposta:** No, in quanto l’edificio non è adibito ad uso pubblico (per attività istituzionali, sociali, scolastiche, formative, ricreative, culturali e sportive) come richiesto dal Bando. Inoltre il Bando esclude che gli edifici possano essere destinati all’esercizio di attività economiche.

#### **FAQ 1.3**

**Domanda:** *E’ ammissibile a contributo un intervento di efficientamento energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili presso un edificio, di proprietà comunale, abbandonato da più di 30 anni?*

**Risposta:** No, in quanto il contributo può essere concesso solo ad edifici individuati sulla base di diagnosi energetiche che tengano conto di almeno di un biennio di consumi reali. Considerato lo stato dell’immobile si presume che non vi sia la disponibilità dei due anni dati. Si fa inoltre presente che, come specificato nell’Allegato 6 Schema di Relazione tecnico economica di sintesi (RTES) – Indice Guida e specifiche delle condizioni tecniche di ammissibilità, i dati devono essere relativi a consumi effettivi e coerenti con lo stato di fatto degli edifici.

#### **FAQ 1.4**

**Domanda:** *Edifici che sono sedi amministrative in cui non sono collocate funzioni connesse alla gestione di emergenze, sono esonerate dall’obbligo di effettuare la verifica sismica, che è requisito di ammissibilità del Bando per gli edifici strategici o rilevanti?*

Risposta: Occorre verificare consultando la normativa vigente, D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 e s.m.i. e, nei casi dubbi, interpellare un tecnico competente per materia.

#### FAQ 1.5

Domanda: *Visto che le autorizzazioni realizzative sono necessarie per la predisposizione del progetto esecutivo, si richiede di confermare se - nel caso si candidi un progetto di fattibilità tecnico economica - non occorra disporre di alcun provvedimento autorizzativo.*

Risposta: Come precisato al par. 3.1 del Bando “Presentazione della domanda”, il provvedimento dell’organo decisionale del soggetto proponente riguardante l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere corredato da ogni autorizzazione e approvazione prescritta per la tipologia di intervento. Nello specifico il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere corredato da ogni autorizzazione ed approvazione che consenta, all’atto della predisposizione del progetto esecutivo, il rispetto del principio di conformità con il progetto di fattibilità tecnico-economica stesso, come stabilito dall’allegato i.7 del D.Lgs. 36/2023.

#### FAQ 1.6

Domanda: *Volendo realizzare due interventi su due edifici differenti si richiede la possibilità di contabilizzare e rendicontare i due progetti in forma disgiunta.*

Risposta: Ciascun proponente può essere beneficiario in relazione a un’unica operazione presentata a valere sul presente bando. Un’operazione può riguardare uno o più edifici, la rendicontazione dovrà essere effettuata a livello di operazione. Si rammenta inoltre che occorre che il CUP sia unico e che le soglie necessarie per le tranche di finanziamento sono da considerarsi complessive a livello di operazione.

#### FAQ 1.7

Domanda: *Sono richieste specifiche condizioni tecniche di ammissibilità per impianti dotati di sistemi ibridi?*

Risposta: Le condizioni tecniche di ammissibilità per i generatori ibridi sono quelle specificate nell’Allegato IV al Dlgs 199/2021. L’Allegato n. 6 al par. “1.1 Specifiche delle condizioni tecniche di ammissibilità” richiama, tra i riferimenti normativi, il D.Lgs. 199/2021 ed in particolare l’Allegato IV. E’ poi fornito un elenco di requisiti per alcune tipologie ma precisando che è indicativo e non esaustivo.

#### FAQ 1.8

Domanda: *il documento di diagnosi energetica da redigere in conformità della norma UNI CEI EN 16247 deve essere prodotto obbligatoriamente da un tecnico EGE certificato UNI CEI 11339 o è sufficiente che sia redatto da un tecnico termotecnico? Si chiede inoltre di specificare se per il bando in oggetto è necessario e meno seguire la procedura per la certificazione adottata dal Protocollo ITACA.*

Risposta:

a) La Diagnosi energetica può essere redatta da un tecnico abilitato competente in materia. L’obbligo di redazione da parte di EGE riguarda le Diagnosi energetiche di grandi imprese o

imprese a forte consumo di energia oggetto dell'obbligo di cui al Dlgs 102/2014 e quindi non pare pertinente alle casistiche del presente Bando.

b) Ai sensi del Bando per gli edifici oggetto di domanda di contributo a valere sull'Azione II.2i.1 devono, ove applicabile, conseguire un punteggio minimo del Protocollo ITACA pari a 1. Le risultanze dell'applicazione del Protocollo devono essere riportate nella Relazione Tecnica di Sintesi da allegare alla domanda di contributo, come precisato nell'Allegato 6 del Bando. Le modalità di applicazione del Protocollo ITACA sono precisate nell'Allegato 11 del Bando.

#### FAQ 1.9

**Domanda:** Se un edificio è stato progettato con riferimento all'OPCM 3274/2003 secondo il disposto del D.M. 14/09/2005, mediante progettazione antisismica con metodo agli stati limite per stato limite di collasso, stato limite di danno e SLE classe 2 con vita utile 100 anni, è comunque necessario eseguire la valutazione di sicurezza come definita nella D.G.R. 26/11/21 ai sensi delle NTC 2018?

**Risposta:** *Si rimanda a quanto disposto dall'OPCM 3274/2003 all'art. 2 comma 5 al fine di verificare se nel caso specifico dell'edificio citato la verifica non è obbligatoria. Si rammenta che la verifica di sicurezza è comunque obbligatoria nei casi previsti dal punto 8.3 delle NTC 2018.*

#### FAQ 1.10

**Domanda:** Se l'immobile è di proprietà Comunale ma la fornitura dei vettori energetici è intestata a un soggetto terzo utilizzatore dell'edificio, è possibile accedere al contributo?

**Risposta:** *Si rammenta che ai sensi del bando gli edifici oggetto di contributo devono essere di proprietà pubblica e adibiti ad uso pubblico (per attività istituzionali, sociali, scolastiche, formative, ricreative, culturali e sportive) e non devono essere destinati all'esercizio di attività economiche. Inoltre devono essere definite, e illustrate nella RTES, idonee soluzioni per garantire che il beneficio economico derivante dal risparmio energetico conseguito sia unicamente a favore del soggetto pubblico proponente, anche attraverso la eventuale revisione dei contratti in essere.*

#### FAQ 1.11

**Domanda:** la spesa sostenuta dopo il 15 novembre 2023 per gli incarichi inerenti le verifiche di vulnerabilità sismica, le valutazioni di sicurezza, APE e Diagnosi energetica possono rientrare nel Q.E. dell'intervento e quindi rendicontabili tra le spese ammissibili?

**Risposta:** *Per la tipologia di spese tecniche ammissibili si rimanda al par. 2.4 del Bando. Le spese per servizi di ingegneria ed architettura sono ammissibili se effettuate in data successiva al 28/10/2022, data di approvazione della D.G.R. n. 41-5898 di presa d'atto della Decisione della CE n. C(2022) 7270 di approvazione del Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027, tutte le altre spese saranno ammissibili in data successiva al 25/09/2023, data di approvazione della D.G.R. n. 13-7466 che approva le misure del presente bando.*

#### FAQ 1.12

**Domanda:** Nell'edificio interessato dagli interventi si svolge anche attività non prevalente legata a una attività museale: biglietteria, vendita gadget, libri e servizi turistici. E' possibile accedere al contributo?

Risposta: Sulla base della breve descrizione fornita parrebbe di sì, ma non conoscendo nel dettaglio il caso specifico si può fornire solo una indicazione di massima. Si invita pertanto a effettuare una puntuale verifica delle condizioni di ammissibilità del bando. In ogni caso l'edificio non deve essere destinato all'esercizio di attività economiche.

#### FAQ 1.13

Domanda: Rientrano tra i soggetti beneficiari, in qualità di "Altre Amministrazioni Locali interamente pubbliche regionali inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31/12/2009, n. 196" le Aziende Sanitarie Locali?

Risposta: No, in quanto nell'elenco aggiornato pubblicato da ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. le Aziende Sanitarie Locali non risultano figurare tra le "Altre Amministrazioni Locali". Le ASR della Regione Piemonte potranno partecipare allo specifico Bando loro dedicato.

#### FAQ 1.14

Domanda: Si chiede conferma che, nel caso in cui il Quadro economico del progetto approvato dall'Ente includa costi non ammissibili, l'agevolazione copra meno del 70%. Si chiede conferma che l'incentivo del RUP e le spese per imprevisti non costituiscano spese ammissibili.

Risposta: Il progetto che verrà approvato può includere solo costi ammissibili (eventuali costi non ammissibili non possono figurare nel quadro economico afferente alla domanda e saranno ad esclusivo carico del beneficiario), la percentuale di contributo è calcolata fino al 70% dei costi ammissibili con un contributo massimo pari a € 1,5 MLN/0,5 a seconda dell'Azione.

Gli incentivi alle funzioni tecniche non rappresentano costi ammissibili, mentre lo sono le spese per imprevisti. L'importo di questi ultimi deve essere compreso entro i limiti previsti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici e deve essere correlato alle spese per interventi ammissibili.

#### FAQ 1.15

Domanda: Per partecipare al bando è sufficiente uno studio di fattibilità?

Risposta: Per partecipare occorre un progetto di fattibilità tecnico/economica o un progetto esecutivo come definiti dalla normativa vigente.

#### FAQ 1.16

Domanda: Gli eventuali interventi di adeguamento/miglioramento sismico, rientranti nel 20% dell'importo dei lavori, possono essere compresi nei 210.000 di quadro economico? Solo per l'efficientamento energetico o anche per le rinnovabili? Quali sono gli edifici per cui sono ammissibili i costi relativi a tali interventi?

Risposta: Gli interventi di miglioramento/adequamento sismico possono essere oggetto di contributo a valere sull'Azione II.2i.1 se realizzati sugli edifici "strategici" o "rilevanti", come precisato dalla Scheda di Misura dell'Azione II.2i.1. in coerenza con il Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027 e come riportato nel testo del Bando modificato dalla DD 990/A1616A/2023. Gli eventuali interventi di adeguamento/miglioramento sismico, entro il limite stabilito del bando, possono essere compresi nel quadro economico dei costi ammissibili.

#### FAQ 1.17

Domanda: Cosa comprende il costo ammissibile massimo di 1.400 €/mq? Sono importo lavori oppure anche IVA e gli altri costi inseriti nel Q.E. come somme a disposizione?

Risposta: Il costo ammissibile massimo comprende tutte le spese ammissibili di cui al par 2.4 del Bando: opere di cui alla lettera a), opere di cui alla lettera b), spese tecniche di cui alla lettera c) e cartellonistica di cui alla lettera d). Tutte le spese si intendono al lordo, ove pertinenti, di oneri per la sicurezza, contributi previdenziali, IVA.

#### FAQ 1.18

Domanda: considerato che al momento dell'approvazione del progetto deve essere attestata la copertura del cofinanziamento, con il conseguente vincolo di importi per investimenti che non si è certi di realizzare prima dell'esito positivo della domanda di contributo, sarebbe possibile indicare che il cofinanziamento sarà impegnato a seguito della accettazione della domanda di contributo?

Risposta: ai sensi del Bando è necessario che il provvedimento di approvazione del progetto indichi la disponibilità a bilancio delle risorse previste per il cofinanziamento, specificando il relativo capitolo di spesa.

#### FAQ 1.19

Domanda: le spese tecniche comprendono anche IVA, oneri previdenziali?

Risposta:

a) Tutte le spese tecniche ammissibili si intendono al lordo, ove pertinenti, di oneri per la sicurezza, contributi previdenziali, IVA e non possono superare il 12% delle opere ammesse.

b) Il limite del 12% è unicamente un limite della spesa ammissibile, non vi sono vincoli per l'importo delle spese tecniche inserite nel Quadro economico del progetto approvato dall'Ente.

#### FAQ1. 20

Domanda: il cofinanziamento deve essere necessariamente garantito dall'ente pubblico o può anche essere coperto da contributo del GSE? Il GSE, nei limiti dell'incentivo massimo previsto dal Conto Termico, copre anche quelle spese che il FESR non ritiene ammissibili, ad es. incentivo RUP e imprevisti? L'agevolazione del Conto Termico è cumulabile con il contributo a valere sulle Azioni II.2i.1 e II.2ii.1?

Risposta:

a) il cofinanziamento del GSE ha valore per il Bando FESR solo se è stato sottoscritto un contratto con il GSE e inserito nel bilancio dell'Ente. In caso contrario l'Ente dovrà garantire il cofinanziamento con risorse proprie.

b) per una risposta in merito alle spese ammissibili ai fini del Conto Termico si rimanda a quanto

previsto dal DM 16 febbraio 2016 e dalle Regole Operative pubblicate dal GSE. In relazione alle spese per imprevisti si rimanda alla FAQ 1.14.

c) Sì, è cumulabile, fermo il rispetto delle disposizioni del Bando e del DM 16 febbraio 2016, con i contributi a valere su entrambe le Azioni.

#### FAQ 1. 21

Domanda: *le spese necessarie per la stipula del contratto tra l'Amministrazione e iiSBE per la Certificazione Itaca sono ricomprese nel 12% delle spese tecniche?*

Risposta: come precisato al par. 2.4 del Bando sono ammissibili, nell'ambito delle spese tecniche, le spese per la procedura di certificazione ITACA se applicabile. Per approfondire questo aspetto si invita a contattare iiSBE Italia con le modalità illustrate nell'Allegato 11 del Bando.

#### FAQ 1.22

Domanda: *intervenendo su una pluralità di edifici, il minimo investimento di 210.000 € deve essere in relazione alla totalità dell'operazione o del singolo edificio?*

Risposta: l'importo minimo di 210.000 € è in relazione all'operazione complessiva, che può riguardare una pluralità di edifici.

#### FAQ 1.23

Domanda: *In merito alle condizioni di ammissibilità, precisamente alla verifica sismica ed all'APE, nel caso gli edifici ne fossero sprovvisti, si potrebbe provvedere all'adempimento anche post pubblicazione del bando, comunque dotandosene prima della presentazione della domanda?*

Risposta: Sì, è corretto.

#### FAQ 1.24

Domanda: *le Aziende pubbliche di servizi alla persona (lr 12 2017 ex ipab-case di riposo) possono essere soggetti beneficiari del Bando? Se non è possibile ci sono altre opportunità per queste istituzioni pubbliche?*

Risposta: Occorre verificare se il singolo Ente risulta compreso tra le Altre Amministrazioni locali interamente pubbliche regionali inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31/12/2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Per una verifica puntuale occorre consultare l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) pubblicato da ISTAT.

L'elenco delle "Altre Amministrazioni Locali" è un elenco nominale di Enti per cui risulta agevole verificare se si è compresi o meno.

Si fa presente che le "Aziende ed enti di supporto al SSN" non risultano figurare tra le "Altre Amministrazioni Locali".

#### FAQ 1.25

Domanda: *sono ammissibili a contributo interventi di efficientamento energetico di una scuola, di proprietà comunale, quali la coibentazione termica mediante sistema a cappotto, la sostituzione degli infissi, l'efficientamento dell'impianto di riscaldamento, l'installazione di una pompa di calore e di un impianto fotovoltaico?*

Risposta: le tipologie di interventi citati rientrano in linea di principio tra quelle ammissibili a contributo, ma per una valutazione approfondita degli interventi ammissibili e delle condizioni di ammissibilità si rimanda a quanto previsto dal Bando. Il beneficiario dovrà presentare due domande la prima a valere sull'Azione II.2i.1 - Efficientamento energetico negli edifici pubblici e la seconda domanda a valere sull'Azione II.2ii.1 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici. In relazione all'installazione della pompa di calore e dell'impianto fotovoltaico vedasi la FAQ 2.3.

#### FAQ 1.26

Domanda: *E' ammissibile finanziare il cofinanziamento con avanzo di amministrazione? La cifra è già nelle casse del Comune ma è possibile impegnare solamente dal marzo 2024. In caso di approvazione del progetto nel mese di gennaio 2024 si chiede se sia sufficiente produrre una attestazione dalla quale emerga che la quota necessaria al cofinanziamento viene finanziata con fondi propri del bilancio corrente.*

Risposta: Come indicato all'Allegato 3 del Bando il beneficiario deve dichiarare che la quota di cofinanziamento trova copertura al capitolo di bilancio n.....

#### FAQ 1.27

Domanda: *la diagnosi energetica da allegare alla richiesta deve avere una data recente o si può ritenere utile una diagnosi effettuata nel 2020 (che considerava i consumi del 2019). Si fa presente che l'edificio negli anni non ha subito alcuna modifica.*

Risposta: occorre verificare quanto richiesto dal Bando in relazione alle caratteristiche della Diagnosi Energetica: deve essere redatta in conformità alle norme UNI CEI EN16247 e tenere conto di almeno di un biennio di consumi reali. I dati di consumo devono essere coerenti con lo stato di fatto degli edifici.

#### FAQ 1.28

Domanda: *Nel caso di immobile di proprietà comunale destinato a presidio socio-assistenziale per persone anziane gestito tramite partenariato pubblico/privato con soggetto appartenente alla categoria ETS (Ente Terzo Settore) iscritto al RUNTS:*

- *risulta quest'ultimo tra i soggetti ammissibili come beneficiario del finanziamento di cui in oggetto?*
- *risulta l'attività di presidio socio-assistenziale per persone anziane tra quelle ammissibili?*

Risposta:

a) a giudicare dalla descrizione dell'Ente parrebbe un soggetto non ammissibile, in quanto il beneficiario non rientra tra le tipologie di beneficiari di al paragrafo 2.1 del Bando.

b) occorre verificare, tra le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2.3.3 del Bando che gli edifici oggetto di contributo siano, in ogni caso, di proprietà pubblica e adibiti ad uso pubblico (per

attività istituzionali, sociali, scolastiche, formative, ricreative, culturali e sportive) e non siano destinati all'esercizio di attività economiche.

#### FAQ 1.29

**Domanda:** *Possono beneficiare dei contributi gli edifici che sono a disposizione del comune, con regolare contratto di affitto, ma di proprietà di un ente (ente giuridico privato) del terzo settore?*

**Risposta:** No, in quanto ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo gli edifici devono essere di proprietà pubblica.

### **2. Azione II.2i.1 Efficiamento energetico negli edifici pubblici**

#### FAQ 2.1

**Domanda:** *nel caso di edifici strategici o rilevanti è necessario che il progetto allegato alla domanda sia comprensivo degli elaborati relativi alle opere strutturali, considerato che il finanziamento è prettamente su opere di efficientamento energetico?*

**Risposta:** occorre che nella RTES siano fornite le informazioni e le dichiarazioni richieste dal Bando. A titolo esemplificativo e non esaustivo: occorre che sia fornita la descrizione sintetica degli eventuali interventi strutturali previsti, sia data evidenza che tali interventi sono coerenti con le risultanze e le prescrizioni della valutazione della sicurezza, sia dichiarato il rispetto dei livelli minimi di sicurezza fissati dalla normativa tecnica vigente e che gli interventi (di efficientamento, ecc) non peggiorano i livelli di sicurezza degli edifici. Per maggiori dettagli in merito alle richieste si rimanda al testo del Bando e all'Allegato 6 del Bando. In caso in sede di istruttoria della domanda emergesse la necessità di approfondimenti di quanto riportato e dichiarato nella RTES potrà essere richiesto come integrazione il progetto strutturale.

#### FAQ 2.2

**Domanda:** *E' possibile presentare domanda di contributo per l'efficientamento di una Scuola e di un Palazzetto sportivo come un edificio unico considerato che i due corpi di fabbrica sono in aderenza l'uno con l'altro e che sono serviti dalla medesima Centrale Termica?*

**Risposta:** Possono essere oggetto di una medesima domanda di contributo uno o più edifici, la scelta di presentare il plesso come unico edificio o in alternativa come due distinti è demandata al proponente e deve essere coerente con quanto stabilito dal DLgs 192/05, D.M. 26/06/2015 e altra normativa pertinente. Gli edifici devono comunque rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal Bando.

#### FAQ 2.3

**Domanda:** *E' possibile presentare richiesta di contributo per interventi di installazione di pompe di calore, generatori di calore a biomassa e impianti solari termici tramite domanda a valere sull'Azione II.2i.1 Efficiamento energetico negli edifici pubblici?*

**Risposta:** Gli interventi di installazione di generatori di calore a biomassa e impianti solari termici possono essere oggetto di contributo a valere sulla sola Azione II.2ii.1 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici.

Gli interventi di installazione di pompe di calore invece possono essere oggetto di contributo a valere sull'Azione II.2i.1 oppure sull'Azione II.2ii.1.



#### FAQ 2.4

**Domanda:** *Nel corso della progettazione per miglioramento sismico ed efficientamento energetico, è emersa la non convenienza di ristrutturare l'edificio rispetto alla demolizione e ricostruzione. In merito all'intervento si pongono i seguenti quesiti:*

- a) *La non convenienza dell'intervento deve essere dimostrata nella Diagnosi energetica o nella RTES?*
- b) *Il calcolo del contributo viene eseguito sulle superfici e sui dettagli dell'attuale edificio, corretto?*

#### Risposta:

Innanzitutto si precisa che le spese per interventi di miglioramento sismico sono costi ammissibili solo per gli edifici "strategici" o "rilevanti", come precisato alla FAQ 1.16. In riferimento ai quesiti posti si precisa che:

a) L'Allegato 6 precisa che, nel caso un progetto preveda la demolizione e ricostruzione degli edifici, occorre che nella RTES siano riassunti gli elementi oggettivi (confronto tecnico-economico delle alternative progettuali, sviluppato anche nella Diagnosi energetica), che dimostrano la non convenienza tecnico economica del recupero con efficientamento dell'edificio esistente.

La dimostrazione della non convenienza economica dell'intervento (in termini di costo e risparmio energetico), deve essere riportata in sintesi, ma completa degli elementi essenziali, nella RTES.

b) L'importo delle spese ammissibili trova un limite nel costo ammissibile massimo definito come  $(€) = Su * 1.400$ , dove Su è la superficie utile (climatizzata) ante operam.

#### FAQ 2.5

**Domanda:** *Nel caso di un edificio scolastico contiguo ed in aderenza rispetto a una palestra scolastica, e premesso che i due fabbricati sono alimentati da centrali termiche distinte, occorre considerare un solo unico edificio e quindi presentare un solo progetto di efficientamento energetico globale? Anche nel caso in cui gli interventi prevedano la realizzazione di un'unica centrale termica?*

**Risposta:** Possono essere oggetto di una medesima domanda di contributo uno o più edifici, la scelta di presentare il plesso come unico edificio o in alternativa come due distinti è demandata al proponente e deve essere coerente con quanto stabilito dal DLgs 192/05, D.M. 26/06/2015 e altra normativa pertinente. Gli edifici devono comunque rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal Bando.

#### FAQ 2.6

**Domanda:** *Sono ammissibili a contributo interventi presso un edificio in cui solo una porzione dell'immobile ha destinazione d'uso pubblico (per attività istituzionali, sociali, scolastiche, formative, ricreative, culturali e sportive)?*

**Risposta:** Il Bando prevede che nel caso in cui gli edifici prevedano porzioni a destinazione d'uso non ammissibili, il volume lordo climatizzato di tali porzioni, con riferimento al singolo edificio, sia inferiore o uguale al 10% del volume totale climatizzato.

Occorre comunque che siano verificate le altre condizioni di ammissibilità previste dal Bando, con

particolare riferimento alla necessità che il beneficio economico derivante dal risparmio energetico conseguito sia unicamente a favore del beneficiario (beneficiario pubblico del contributo), anche attraverso la eventuale revisione dei contratti in essere.

#### FAQ 2.7

Domanda: *Può accedere al contributo sull'Azione II.2i.1 Efficiamento energetico negli edifici pubblici un edificio non utilizzato e quindi privo di consumi negli ultimi anni ma che il Comune vorrebbe riqualificare per fare attività sociali?*

Risposta: Vedasi la FAQ 1.3.

#### FAQ 2.8

Domanda: *tra le tipologie di interventi ammissibili è da considerarsi anche la realizzazione di edifici NZEB? In particolare nel caso (molto frequente) di demolizione e ricostruzione edificio?*

Risposta:

a) le spese per la realizzazione di un nZEB non costituiscono una tipologia di spesa ammissibile a se stante, ma sono suddivisi tra gli interventi ammissibili di cui al par 2.4 del Bando.

b) la demolizione e ricostruzione non è ammissibile nel caso l'unica motivazione di un intervento così radicale sia l'obiettivo di realizzare un nZEB. Deve essere dimostrata la non convenienza tecnico-economica della ristrutturazione dell'edificio esistente, anche di una ristrutturazione meno onerosa che consegua prestazioni energetiche inferiori al livello di nZEB ma comunque compatibili con le condizioni di ammissibilità del Bando.

#### FAQ 2.9

Domanda: *è possibile presentare domanda di contributo in relazione a interventi su edifici oggetto di precedenti interventi di efficientamento energetico (es. sostituzione caldaia) non finanziati da precedente POR-FESR 2014-2020?*

Risposta: sì, è possibile in linea di principio, ma occorre verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, con particolare riferimento all'indicatore della prestazione energetica invernale dell'involucro, che deve essere di qualità "MEDIA" o "BASSA" come definita ai sensi del D.M. 26/06/2015.

#### FAQ 2.10

Domanda: *è ammissibile a contributo un progetto in cui la centrale termica sarà ospitata in un volume tecnico realizzato ex-novo, interrato e in aderenza ai locali tecnici esistenti?*

Risposta: Sulla base della breve descrizione fornita e non conoscendo nel dettaglio il caso specifico si può fornire solo una indicazione di massima. L'intervento parrebbe ammissibile a contributo a patto che sia dimostrata nella RTES l'impossibilità tecnica di utilizzare la centrale termica esistente e fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando.

#### FAQ 2.11

Domanda: *Gli interventi strutturali necessari per rispettare i livelli minimi di sicurezza dell'edificio*

*ed evidenziati dalla verifica sismica devono obbligatoriamente essere previsti in progetto pur essendo finanziabili solo nella misura del 20%?*

**Risposta:** Sulla base della breve descrizione fornita e non conoscendo nel dettaglio il caso specifico si può fornire solo una indicazione di massima, fermo restando la necessità di una verifica puntuale dei requisiti del Bando. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo deve essere data evidenza nella RTES che gli edifici rispettino i livelli minimi di sicurezza strutturale richiesti dalla normativa, oppure che il raggiungimento di tale condizione sia prevista nell'ambito dell'operazione oggetto della domanda di contributo, oppure che il raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza sia prevista nell'ambito di un altro progetto già approvato con provvedimento dell'Ente. Per ulteriori specifiche si veda la FAQ 2.1.

#### FAQ 2.12

**Domanda:** *E' possibile partecipare per ottenere il contributo per l'efficientamento energetico per un impianto natatorio di proprietà comunale affidato dal Comune in appalto di servizio di sorveglianza e pulizia e parte della vasca principale è affidata in concessione? le palestre all'interno del medesimo edificio sono affidate in concessione d'uso.*

**Risposta:** Sulla base della breve descrizione fornita e non conoscendo nel dettaglio il caso specifico si può solo rimandare al rispetto dei requisiti di ammissibilità del Bando, con particolare riferimento a quanto precisato nella FAQ 1.10

### **3. Azione II.2ii.1 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici**

#### FAQ 3.1

**Domanda:** *E' ammissibile a contributo un intervento di sostituzione di caldaie alimentate a gas metano con nuove caldaie alimentate a biomassa, considerata la disponibilità di biomassa da parte dell'Ente?*

**Risposta:** No, in quanto il Bando prevede che il sostegno agli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento della biomassa è assicurato esclusivamente se l'operazione è realizzata nei Comuni appartenenti alla Zona IT0121 "Zona denominata di Montagna" ai sensi DGR n. 24-903 del 30/12/2019, e a condizione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica o economica di collegarsi a una rete di distribuzione del gas naturale o di teleriscaldamento o che queste ultime siano assenti.

#### FAQ 3.2

**Domanda:** *Occorre caricare prima la domanda per la misura sull'efficientamento energetico e subito dopo, in conseguenza temporale, la domanda sulle energie rinnovabili?*

**Risposta:** Sì, in coerenza con quanto richiesto dal Bando e anche in ragione del fatto occorre riportare nel modulo di domanda relativo all'Azione II.2ii.1 il codice identificativo della domanda presentata a valere sull'Azione II.2i.1.

#### FAQ 3.3

**Domanda:** *Il Bando prevede che la dimensione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere correlata alle effettive esigenze di autoconsumo energetico del beneficiario,*

*come disciplinato dalla normativa vigente, relativo ad edifici efficienti e/o infrastrutture. Il rispetto di tale disposizione dovrà essere dimostrato nella Diagnosi energetica. Per effettive esigenze di autoconsumo si intendono tutti i consumi dell'Ente, anche su altri fabbricati di proprietà dell'Ente stesso non rientranti nel progetto, oppure deve essere solamente considerato il fabbricato oggetto di intervento?*

Risposta: Le effettive esigenze di autoconsumo possono riguardare una pluralità di edifici efficienti, purché di proprietà o nella disponibilità del beneficiario e a patto che il beneficio economico derivante dal risparmio energetico conseguito sia unicamente a favore del beneficiario, anche attraverso la eventuale revisione dei contratti in essere. Si rammenta di dare adeguata dimostrazione delle effettive esigenze di autoconsumo nella Diagnosi Energetica e di verificare nel dettaglio le condizioni di ammissibilità del bando.

#### FAQ 3.4

Domanda: *se un progetto di efficientamento di un fabbricato comprende anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico per soddisfare l'esigenza energetica del nuovo impianto termico, il fotovoltaico può rientrare nella richiesta di contributo?*

Risposta: L'impianto fotovoltaico deve essere oggetto di una separata domanda di contributo a valere sull'Azione II.2ii.1 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici.

#### FAQ 3.5

Domanda: *è possibile presentare domanda di contributo per un impianto idroelettrico che andrebbe a coprire i consumi di energia elettrica di edifici pubblici e dell'impianto di illuminazione pubblica? L'Ente ha riqualificato edifici pubblici con finanziamenti delle passate programmazioni.*

Risposta:

a) E' possibile presentare domanda a patto di rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal Bando, tra le quali ha particolare rilievo la richiesta che la dimensione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili debba essere correlata alle effettive esigenze di autoconsumo energetico del beneficiario. Il rispetto di tale disposizione dovrà essere dimostrato nella Diagnosi energetica. Si ritiene che non possano essere presi in considerazione i consumi degli impianti di illuminazione pubblica.

b) Per quanto riguarda la presentazione di domande a valere sull'Azione II.2ii.1 nel caso di precedenti interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici realizzati nell'ambito delle passate programmazioni FESR si rammenta che il Bando consente di presentare domanda se i beneficiari hanno ottenuto un contributo per un'operazione di efficientamento nella passata programmazione del POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione IV.4b.1.2., non oggetto di rinuncia o di revoca totale.

#### FAQ 3.6

Domanda: *per ottenere un investimento minimo pari a €210.000 in relazione a una domanda di contributo a valere sull'Azione II.2ii.1, è possibile proporre i costi relativi ad un impianto fotovoltaico, a impianti utilizzatori vari dell'energia elettrica prodotta come pompe di calore, sistemi di ventilazione meccanica con recuperatore e relativi impianti elettrici di alimentazione e controllo?*

Risposta: I sistemi di ventilazione meccanica con recuperatore sono costi ammissibili nell'ambito dell'Azione II.2i.1 - Efficiamento energetico negli edifici pubblici e non dell' Azione II.2ii.1. Per le pompe di calore si veda la FAQ 2.3.

#### FAQ 3.7

Domanda: le batterie di accumulo, nell'ottica di aumentare l'autoconsumo, rientrano nelle spese ammissibili?

Risposta: sono ammissibili i sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta (rif. punto 2.2 del Bando, sezione dedicata all'Azione II.2ii.1).

#### FAQ 3.8

Domanda: è ammissibile la realizzazione di un nuovo impianto a biomassa e relativa rete di teleriscaldamento a servizio di alcuni edifici pubblici?

Risposta: No, per l'installazione di reti di teleriscaldamento alimentate da impianti a fonti rinnovabili sarà predisposto uno specifico bando.

#### FAQ 3.9

Domanda: Può essere ammesso a contributo un intervento di riqualificazione di una centralina idroelettrica comunale?

Risposta: Possono essere ammessi a contributo interventi di nuova installazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica. Gli interventi di efficientamento di impianti esistenti sono da considerarsi non ammissibili.

#### FAQ 3.10

Domanda: Nelle specifiche delle condizioni tecniche di ammissibilità (rif. Allegato 6 Schema di Relazione tecnico economica di sintesi (RTES) – Indice Guida e specifiche delle condizioni tecniche di ammissibilità) è riportato che i sistemi per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica (impianti idroelettrici) devono essere di potenza non superiore a 100 kW. A che potenza occorre fare riferimento?

Risposta: La potenza citata corrisponde alla potenza nominale di concessione, 100 kW è la soglia oltre cui occorre avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

NOTA: I file di calcolo denominati “Allegato 6a”, “Allegato 6b” e “Allegato 6c”, disponibili nella sezione “Altri Allegati” della pagina web del Bando, sono in formato OpenDocument (.ods) e devono essere aperti e utilizzati mediante LibreOffice, software open source e scaricabile gratuitamente. Si invita a verificare periodicamente sulla pagina web del Bando la disponibilità di aggiornamenti.